Art. 15 d.lgs. 151/2015

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2018, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (1)

 2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo [39](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART78) del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART0), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0).

 (1)Comma così modificato dall’ [art. 3, comma 3-*quater*, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842876ART15), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000845425ART0).